



**Originale**

**DETERMINAZIONE DEL  
SEGRETARIO COMUNALE**

**N. 89 DEL 18/06/2014**

**OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO “OCCUPAZIONE 2007/2013”, OBIETTIVO 2  
COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE DEL FSE - AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO “PITCHE TORGNOLEIN” (CODICE  
12/062F100043) ALLA COOPERATIVA SOCIALE LE SOLEIL – DETERMINAZIONI IN  
MERITO AL RAPPORTO CONTRATTUALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZD90FB54F6**

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.  
Torgnon, li 17/06/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DOTT. MANUELE AMATEIS

DATO ATTO che il Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.  
Torgnon, li 17/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. MANUELE AMATEIS

VISTO ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento comunale di contabilità.  
Torgnon, li 17/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. MANUELE AMATEIS

**OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO “OCCUPAZIONE 2007/2013”, OBIETTIVO 2  
COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE DEL FSE - AFFIDAMENTO DEL**

**SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO “PITCHÉ TORGNOLEIN” (CODICE 12/062F100043) ALLA COOPERATIVA SOCIALE LE SOLEIL – DETERMINAZIONI IN MERITO AL RAPPORTO CONTRATTUALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZD90FB54F6**

**PREMESSE**

A seguito di invito n. 06/2012, approvato con provvedimento dirigenziale n. 1266 del 21/3/2012, con provvedimento dirigenziale n. 5499 del 7/12/2012 la Regione Autonoma Valle d'Aosta approvava ed ammetteva a finanziamento il progetto “*Pitché Torgnolein*” (Codice 12/062f100043) presentato dal Comune di Torgnon nel contesto del Programma Operativo “Occupazione 2007/2013”, Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione del FSE.

Con nota assunta al prot. 1478 del 23/4/2014 si riceveva dalla regione copia della convenzione sottoscritta tra le parti relativa alla realizzazione del progetto in parola.

Il progetto “*Pitché Torgnolein*” (che trova il suo fondamento nella stretta relazione tra le esigenze manifestate dalle famiglie residenti sul territorio comunale di Torgnon e l'amministrazione comunale)

A seguito di un primo scambio di note e di intenti attuativi con i competenti soggetti regionali, l'Amministrazione ha dato mandato al Segretario comunale neo insediato dal 13/5/2014 di procedere ad individuare un soggetto attuatore per l'espletamento di una serie di attività estive inquadrabili nel contesto di quanto approvato.

Dovendosi affidare il servizio di gestione del progetto FSE di cui trattasi, il Segretario ha sentito per le vie brevi la competente struttura regionale in merito alle modalità procedurali.

Ricordato che l'articolo 1 del D. L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 e come modificato dalla Legge 228 del 24.12.2012, prevede l'obbligo per tutte le Amministrazioni, a pena di nullità di contratti, di approvvigionarsi tramite CONSIP, si evidenzia che non è stato individuato il servizio su CONSIP ed in risultanza di ciò, con nota prot. 1845 del 20/5/2014, poi integrata dalla nota prot. 1936 in data 27/5/2014, il Segretario ha proceduto ad effettuare indagine di mercato tramite richiesta di preventivi per l'affidamento del caso, rivolgendosi via P.e.c. a n. 4 operatori economici specializzati nel settore, indicando quanto segue:

- *l'art. 9 c. 4 del D.L. 66/2014 ha modificato l'art. 33 c. 3bis del D.L. 163/2006, ma in Valle d'Aosta trova ancora applicazione l'art. 28 della l.r. 8/2013 che consente di non ricorrere alle centrali uniche di committenza per le acquisizioni al di sotto dei 40.000 €;*
- *l'ammontare complessivo del servizio – sulla base dei dati storici in possesso dell'Ente - nelle previsioni di cui all'art. 6, c. 3, della l.r. 36/2011;*
- *l'affidamento avverrà in forma diretta da parte del responsabile del procedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, c. 3, della l.r. 36/2011 e dell'art. 125, c. 11, del d.lgs 163/2006 e s.m.i., previa individuazione del prezzo ritenuto congruo.*

ed invitando i medesimi, se interessati, a far pervenire preventivo per l'espletamento del servizio in oggetto secondo le specifiche del Capitolato allegato.

Le direttive di massima dell'esecuzione del servizio sono state indicate ai soggetti contattati con l'apposita nota trasmessa via p.e.c.

Per la presentazione dei preventivi è stato reso noto che sarebbero valutati solo i preventivi pervenuti al protocollo del comune entro le ore 12,00 del giorno lunedì 9 giugno 2014.

Le modalità attuate e qui descritte per l'individuazione soddisfano da un lato la normativa che meglio si attaglia alla fattispecie in ragione della tipologia e dell'importo e dall'altro i principi comunitari di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs 163/2006.

Fermo tutto quanto sopra, agli operatori è stato ancora comunicato che:

- *il prezzo offerto al netto dell'iva (dovrà essere indicata la percentuale IVA applicata) e di ogni altra spesa del caso (nulla ora escluso e nulla successivamente includibile).*
- *i preventivi dovranno tassativamente pervenire in busta chiusa, adeguatamente sigillata e recante all'esterno la dicitura "NON APRIRE – CONTIENE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL PROGETTO FSE "Pitché Torgnolein";*
- *la ricezione della presente e la conseguente produzione di preventivo/i non comportano l'insorgere di alcun obbligo dell'Ente nei confronti dell'interessato in quanto all'affidamento;*
- *in caso di affidamento ed accettazione, il prezzo dovrà essere bloccato per tutta la durata contrattuale.*
- *in caso di affidamento la ditta deve essere disponibile ad iniziare il servizio immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto tra le parti; per quanto concerne il contratto tra le parti, si richiama l'art 12 della l.r. in parola, che dispone "1. Il responsabile del procedimento, ad avvenuta individuazione del soggetto affidatario, stipula il relativo contratto in forma di scrittura privata ovvero a mezzo corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile (...)"*; in base a ciò, la sottoscrizione del contratto avverrà mediante apposizione di firma in calce al provvedimento di affidamento che sarà adottato a cura del Segretario Comunale;
- *che l'aggiudicatario che dovesse essere individuato sarà chiamato (in sede di sottoscrizione del provvedimento di affidamento del servizio) a produrre le dichiarazioni obbligatorie di cui all'art. 8, cc. 1 e 2, della l.r. 36/2011: "1. Gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti. I predetti operatori devono inoltre essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, qualora ritenuti necessari, secondo la natura, la quantità, la qualità, l'importanza e l'uso delle forniture o dei servizi. 2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007. All'affidatario è richiesta la documentazione probatoria della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarata";*
- *ai sensi dell'art. 8, c. 3, della l.r. 36/2011 "Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi fino a euro 20.000, l'accertamento dei requisiti di ordine generale è effettuato mediante controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 19/2007".*
- *in tema di anticorruzione (L. 190/2012) troveranno applicazione gli artt. 2 e 17 del Codice di comportamento adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 14/02/2014;*
- *il dichiarante è sin da ora consapevole delle conseguenze penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 alle quali va incontro in caso di attestazioni mendaci o falsità in atti.*

In riscontro alla nota di cui sopra è giunta al prot. 2081 del 9/6/2014 il preventivo della cooperativa sociale "Le soleil", strutturato per come riportato nel documento che si allega, il tutto a sommare euro 5.392,00 per i costi fissi, oltre ad euro 4.250,00 per i costi variabili, , oltre iva 4%, il tutto a sommare un importo di euro 10.027,68 (iva 4% inclusa) per n. 9 giornate (pari a n. tre settimane), oltre ad euro 144/die per animatore se vi fossero più di 23 bambini.

A titolo precauzionale si stimano inoltre in indicativi euro 1.415,00 (iva 4% esclusa) le spese per la ripetizione di talune attività durante le giornate, cosa in ragione della quale si procede ad impegnare un importo complessivo arrotondato di euro 11.500,00.

Posto che il prezzo della cooperativa sociale "Le soleil" è ritenuto congruo in relazione alle esigenze dell'ente, si ritiene pertanto legittimo procedere all'affidamento di tale contratto in economia ai sensi dell'art. 6, c. 3, della l.r. 36/2011, ove è disposto che "Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, il responsabile del procedimento

*può procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti”.*

Per quanto concerne il contratto tra le parti, si richiama l'art 12 della l.r. in parola, che dispone “1. *Il responsabile del procedimento, ad avvenuta individuazione del soggetto affidatario, stipula il relativo contratto in forma di scrittura privata ovvero a mezzo corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile (...)*”.

La sottoscrizione del contratto è vincolata alla preliminare consegna da parte dell'affidatario dell'apposita dichiarazione prevista all'art. 8, cc. 1 e 2, della l.r. 36/2011: “1. *Gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti. I predetti operatori devono inoltre essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, qualora ritenuti necessari, secondo la natura, la quantità, la qualità, l'importanza e l'uso delle forniture o dei servizi. 2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007. All'affidatario è richiesta la documentazione probatoria della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarata”.*

Si ricorda che ai sensi dell'art. 8, c. 3, della l.r. 36/2011 “*Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi fino a euro 20.000, l'accertamento dei requisiti di ordine generale è effettuato mediante controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 19/2007”.*

In tema di anticorruzione (L. 190/2012) troveranno applicazione gli artt. 2 e 17 del Codice di comportamento adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 1 in data 15/01/2014.

Al presente incarico è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il CIG n. ZD90FB54F6 come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;

Si richiamano la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 07/03/2014 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Triennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica, la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18/4/2014 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2014.

Verificata, quindi, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

## **IN RAGIONE DI TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO**

### **IL SEGRETARIO COMUNALE DETERMINA**

1. di affidare, per le ragioni di cui in premessa, alla cooperativa sociale “Le soleil” – con sede in via Le Bois Vuillermoz 26 – 11020 HONE (AO) - p.i. 01069810073 - i servizi con le modalità meglio evidenziati nella nostra nota prot. 1845 del 20/5/2014, poi integrata dalla nota prot. 1936 in data 27/5/2014, per il periodo ivi indicato e comunque da concordarsi con l'Ente, al costo lordo complessivo stimato in lordi € 11.500,00;
2. di impegnare l'importo lordo stimato di € 11.500,00IVA compresa (risultante da euro 5.392,00 per i costi fissi, oltre ad euro 4.250,00 per i costi variabili, oltre ad indicativi euro 1.415,00 le spese per la ripetizione di talune attività durante le giornate, oltre iva 4%) in capo alla cooperativa sociale “Le soleil” – con sede in via Le Bois Vuillermoz 26 – 11020 HONE (AO) - p.i. 01069810073 imputandone le spese sul bilancio 2014/2016 alla UEB 10202 in parte residui all'Imp. 824/2013;
3. di stabilire che le successive fasi di liquidazione e pagamento della spesa siano demandate ad apposito provvedimento, in coordinamento con quanto stabilito nel contratto che si allega e specificamente agli artt. 2, 3, 4 e 5;

4. di allegare il preventivo richiamato in premessa al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che il medesimo costituirà vincolo prestazionale per l'affidatario, unitamente a quanto disciplinato nelle lettere prot. 1845/2014 e 1936/2014 di richiesta preventivo, nel capitolato del progetto ammesso a finanziamento ed al successivo punto 5);
5. di invitare l'affidatario a sottoscrivere la presente Determinazione per presa visione ed accettazione, dando atto che la medesima contiene la dichiarazione (sub A) prevista all'art. 8, cc. 1 e 2, della l.r. 36/2011, nonché le specifiche regolanti il rapporto contrattuale (sub B) tra le parti:

A) DICHIARAZIONE EX ART. 8, CC. 1 e 2, DELLA L.R. 36/2011

Il sottoscritto (nome) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale "Le soleil" – con sede in via Le Bois Vuillermoz 26 – 11020 HONE (AO) - p.i. 01069810073 - iscritta all'INPS sede di \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_ dichiara - ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007 - sia di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti, sia essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria relativi natura, quantità, qualità, importanza e uso di quanto oggetto del presente affidamento.

In particolare, il sottoscritto dichiara di non incorrere nelle previsioni dell'art. 38 "Requisiti di ordine generale" del d.lgs 163/2006 e s.m.i., ove è previsto che:

*"1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:*

*a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;*

*b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;*

*c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati*

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

## B) SPECIFICHE REGOLANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 1 – OGGETTO - Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte del Comune di Torgnon di quanto descritto nelle premesse del presente provvedimento.

ART. 2 – ONERI DI ESECUZIONE – I servizi dovranno essere eseguiti secondo le modalità del presente atto, delle lettere prot. 1845/2014 e 1936/2014 di richiesta preventivo, del preventivo richiamato e allegato, nonché del progetto ammesso a finanziamento e di quanto sarà formalmente concordato tra l'Ente e l'affidatario.

Fermo quanto detto nelle lettere prot. 1845/2014 e 1936/2014, i tempi di esecuzione sono quelli concordati tra le parti e dovranno seguire la scaletta che è stata impostata dal Comune di Torgnon.

L'affidatario espressamente conferma tutti gli impegni assunti in sede di presentazione del preventivo, impegnandosi ad assumere il servizio nel rigoroso rispetto di quanto indicato nel preventivo accettato dalla stazione appaltante e di quanto indicato nel presente contratto, nella lettera di richiesta preventivo, nel capitolato del progetto ammesso a finanziamento e nel relativo provvedimento di approvazione.

Si esplicita che:

- sarà cura dell'Ente (secondo le modalità che il Segretario individuerà, sentito il Dipartimento Politiche Sociali ed il front office delle Politiche del Lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta) inserire sul sistema Sispor l'avvio delle attività progettuali;
- le attività di compilazione dei vari campi (ad es: calendari, informazioni...) sul sistema Sispor sono onere completo ed esclusivo del soggetto attuatore; tale attività deve essere svolta in corso di esecuzione e con immediatezza;
- le attività di rendicontazione sul sistema Sispor sono onere completo ed esclusivo del soggetto attuatore; la fase di rendicontazione on-line avviene a chiusura delle attività progettuali;
- il calendario delle attività sarà impostato dal Comune in raccordo con l'esecutore, che dovrà poi attenersi a quanto deciso, fatte salve variazioni che siano concordate tra le parti.

Le parti danno atto che per i servizi oggetto del presente contratto è vietato il subappalto.

L'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori e servizi previsti nel presente appalto (D.Lgs 81/2008).

ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO - Ai fini tributari e contabili l'importo complessivo dell'affidamento è fissato in quanto stabilito nel dispositivo del presente provvedimento.

ART. 4 - CORRISPETTIVO - Il corrispettivo dovuto dal Comune di Torgnon all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento di quanto in oggetto è fissato in quanto stabilito nel dispositivo del presente provvedimento.

Tale somma viene però dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che sarà fatta a termini di legge per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente fossero apportate nelle prescritte forme.

ART. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO - Al fine di provvedere ai pagamenti previsti, l'Amministrazione verificherà la rispondenza di quanto eseguito dall'affidatario sulla base della documentazione presentata in un tempo massimo di 30 giorni dall'invio della predetta documentazione. Liquidazione e pagamento sono subordinati al ricevimento di regolare fattura.

La fatturazione avviene alla chiusura delle attività progettuali, è oggetto di rendicontazione secondo quanto indicato all'art. 2 e precede l'erogazione dei fondi da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

**ART. 6 – OBBLIGHI CONNESSI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI** - In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto, con particolare riferimento all'art. 3. Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto di appalto, ai sensi del dell'art. 3, c. 8, L. 136/2010 e s.m.i., può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche, della società Poste italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità. In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 3, c. 9, l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto, si trasmettono:

Codice Identificativo Gara (CIG) **ZD90FB54F6**

da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti dell'appalto unitamente a numero di conto corrente dedicato e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; a tal fine dichiara che il conto dedicato è il seguente: conto corrente bancario della Banca \_\_\_\_\_  
IBAN: \_\_\_\_\_

TITOLARE e delegato per la Ditta \_\_\_\_\_ :  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in  
Via \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_

**ART. 7 - PRIVACY** - In riferimento al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di "privacy"), la controparte negoziale del Comune autorizza espressamente lo stesso, nell'ambito dei procedimenti connessi e consequenziali all'esecuzione del presente contratto, al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, ove necessari per la corretta esecuzione stessa. Ai sensi dell'art. 13 del sopraccitato D.Lgs. 196/2003, la medesima controparte negoziale è informata che i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Torgnon a soli fini contrattuali, garantendosi i diritti di cui allo stesso D.Lgs. 196/2003. Agli effetti tributari i contraenti dichiarano i rispettivi numeri di C.F. e/o PIVA:

COMUNE DI TORGNON C.F. \_\_\_\_\_

PER LA DITTA, IL SIGNOR \_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_

**ART. 8 – PENALI** – Nel caso in cui la cooperativa non eseguisse per proprie colpe e responsabilità il servizio entro i termini concordati tra le parti è applicata una penale di € 500,00 (cinquanta/00), dopodiché, oltre alla penale di cui sopra, l'aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto di quanto detto, dovesse derivare all'Amministrazione.

**ART. 9 – RECESSO** – L'Amministrazione appaltante potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti della cooperativa qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento della prestazione, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute alla ditta le spese effettivamente sostenute alla data di comunicazione del recesso.

ART. 10 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti è competente in via esclusiva il foro di Aosta.

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO - Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 comma 1 della legge regionale 22/2010, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 1/2014, il presente contratto si intende risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice medesimo.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice di comportamento, l'amministrazione all'atto di conferimento dell'incarico consegna e fa sottoscrivere al contraente copia del Codice stesso.

Il Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione vigila sull'osservanza, da parte del contraente, del disposto del Codice di comportamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI TORGNON. IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_

PER LA DITTA, IL LEGALE RAPPRESENTANTE \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ - data \_\_\_\_\_ - Firma \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, si dichiara di aver preso conoscenza della clausola contrattuale riportata all'art. 8 relativa all'applicazione di penale in caso di inadempimento.

PER LA DITTA, IL LEGALE RAPPRESENTANTE \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ - data \_\_\_\_\_ - Firma \_\_\_\_\_

6. di trasmettere la presente Determinazione a:

- cooperativa sociale "Le soleil"
- ufficio Ragioneria
- per informazione, alla Direzione Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Amateis Dott. Manuele

La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), sino al giorno 01/07/2014.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della Legge Regionale n. 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Torgnon, 18/06/2014

Il Segretario Comunale  
DOTT. MANUELE AMATEIS